

LEGGE DI BILANCIO 2024

(L. 213 DEL 30.12.2023)

MISURE DIVERSE

OBBLIGO ASSICURAZIONE PER RISCHI CATASTROFI PER IMPRESE RESIDENTI E PER STABILI ORGANIZZAZIONI DI IMPRESE NON RESIDENTI cc. 101 -111

Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese, **sono tenute a stipulare, entro il 31.12.2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni** di cui all'art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c. (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale.

Per eventi da assicurare si intendono i **sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni**.

Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese **si deve tenere conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni** di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione il contratto prevede un eventuale scoperto o franchigia **non superiore al 15%** del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.